

Avvertenze: la presente legge, pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione n. 43 del 5 settembre 1994, è stata abrogata dall'articolo 3, della legge regionale 5 dicembre 2005, n. 21 (Riordino normativo ed abrogazione espressa di leggi tacitamente abrogate o prive di efficacia) vedi l'Allegato sub e), n. 96), della medesima legge.

Legge Regionale 1 settembre 1994, n. 30.

"Intervento straordinario a favore degli eredi legittimi delle vittime campane della nave mercantile Lucina"

IL CONSIGLIO REGIONALE
ha approvato

IL COMMISSARIO DI GOVERNO
ha apposto il visto

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE
PROMULGA

la seguente legge:

Articolo 1

1. La Regione interviene con un contributo straordinario di lire 400 milioni a favore degli eredi legittimi delle vittime campane dell'eccidio avvenuto sulla nave mercantile "Lucina" nel porto di Djendjen in Algeria il 7 luglio 1994, da ripartire fra gli stessi in eguale misura.
2. All'erogazione delle somme di cui al primo comma provvedono i Comuni già di residenza delle vittime.

Articolo 2

1. All'onere derivante dall'attuazione della presente legge si fa fronte con lo stanziamento di cui al capitolo 7842 dello stato di previsione della spesa per l'anno finanziario 1994, di nuova istituzione, con la denominazione " Contributo straordinario a favore degli eredi legittimi delle vittime campane della nave mercantile Lucina" e con la dotazione di lire 400 milioni, mediante prelievo dallo stanziamento di cui al capitolo 1030 della spesa che si riduce di pari importo.

Articolo 3

1. La presente legge è dichiarata urgente ai sensi del secondo comma dell'articolo 127 della Costituzione ed entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della Regione Campania.

E' fatto obbligo a chiunque spetti, di osservarla e di farla osservare come legge della Regione Campania.
1 settembre 1994

Grasso